

CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 27/10/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di ottobre alle ore 16:25, presso la Sala Consiliare, a seguito di invito diramato in data 21/10/2014 n. 49263 si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica – sessione ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Nicola Oliva.

All'appello nominale risultano presenti n. 13 componenti il Consiglio Comunale ed assenti n. 4 Consiglieri come di seguito riportato.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	RUSSO DIMITRI	X		10	DIANA GIUDITTA	X	
2	RAIMONDO ROSA	X		11	BUFFARDI ALESSANDRO	X	
3	TRAETTINO FRANCESCO	X		12	DIANA CESARE		X
4	TAURINO GIUSEPPINA	X		13	IOVINE ALFONSO	X	
5	CAPRIO ALFONSO	X		14	NATALE GIULIO		X
6	GERVASIO GAETANO	X		15	AMBROSONE ROCCO		X
7	PETRELLA CONCETTA	X		16	PETRELLA LUIGI	X	
	ANASTASIA				UMBERTO		
8	OLIVA NICOLA	X		17	ALFANO EMILIO		X
9	SANGERMANO STEFANIA	X					

Fra gli assenti sono giustificati i sigg:

Sono presenti gli Assessori: Scafuro, Coen Salmon, Nugnes e Scialla.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Bianco che redige il presente verbale.

Si dà atto che alle ore 16,30 sono entrati in aula i Consiglieri Diana Cesare, Natale Giulio, Ambrosone Rocco e alle 16,50 è entrato il Consigliere Alfano Emilio; sono pertanto presenti n. 17 Componenti il Consiglio.

L'Assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria Giuseppe Scialla illustra il presente punto iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, facendo rilevare che con l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI viene completato l'iter iniziato nel mese scorso quando il Consiglio approvò il regolamento IUC relativo al'imposta unica comunale che si articola in tre singole entrate tributarie: l'IMU che ha natura patrimoniale, la TASI con natura mista tra quella patrimoniale ed il corrispettivo dei servizi e la TARI che è la componente volta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune. Prosegue facendo presente che con la legge di stabilità 2014 è stata abrogata e superata la disciplina che riguardava la TARES, infatti dal 1.01.2014 i Comuni devono istituire e riscuotere il nuovo tributo denominato TARI, il cui gettito è volto a coprire integralmente il costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per questo Comune. l'articolazione tariffaria è stata strutturata in maniera da coprire integralmente i costi predetti come si evince dal piano finanziario del servizio di igiene urbana, allegato alla proposta di delibera, in cui è previsto un costo complessivo di circa 9 milioni di euro da cui sono stati sottratti circa 40 mila euro relativi agli introiti derivanti dalla valorizzazione delle materie recuperate con la raccolta differenziata, evidenziando che in passato non si è proceduto alla valorizzazione della frazione da riportare sul mercato. La TARI si articola in una componente per le utenze domestiche ed una per le utenze non domestiche; la tassa è stata strutturata in maniera tale da consentire risparmi soprattutto per le famiglie fino al 10% rispetto all'anno 2013, quando per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti si pagavano la TIA e la Tares.

Interviene il Consigliere Luigi Umberto Petrella che legge la propria relazione e la consegna in formato cartaceo per l'acquisizione al verbale.

Replica l'Assessore Scialla facendo rilevare che è errato ritenere che, per effetto di presenze sul territorio castellano, i cittadini pagano una tariffa maggiore rispetto ad altri Comuni che non hanno tale dinamica demografica. Precisa che la fascia di esigibilità in questo Comune attiene per il 90% ad utenze domestiche composte da nuclei familiari di origine italiana e per il 10% da extra – comunitari: dati questi ultimi in possesso del servizio tributi del Comune. Precisa che la problematica è un'altra: c'è un'ampia fascia di inesigibilità, perché il territorio comunale di Castel Volturno è da tempo il serbatoio di contenimento del disagio sociale dell'agro-aversano, del napoletano e di una larga fetta di immigrati; la motivazione della mancata entrata dello specifico tributo relativo alla raccolta rifiuti va ricercata nel degrado sociale che non pone la predetta tipologia di cittadini di pagare parzialmente o integralmente i tributi al Comune. Fa presente che l'Amministrazione Comunale sta provando a superare quest'ultima problematica, diminuendo il costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti, tant'è che a decorrere dal 1 novembre p.v. ha inizio il nuovo piano della raccolta differenziata che porterà notevoli risparmi sul costo complessivo del servizio.

Si susseguono ulteriori discussioni, il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione agli atti dell'ufficio di segreteria.

Sentito ciò.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito <u>l'abrogazione</u> dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare

complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 18-07-2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000,

A seguito di votazione resa in forma palese da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti: n. 17 Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 3 (Diana Cesare, Natale Giulio, Petrella Luigi Umberto)

Astenuti: n. 1 (Ambrosone Rocco)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014;
- 3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;
- 4) di stabilire per l'anno 2014 le seguenti scadenze di pagamento della TARI:
 - 1) I rata ovvero rata unica al 30/11/2014
 - 2) II rata al 30/01/2015
 - **3)** III rata al 28/02/2015

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente, data l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione resa in forma palese da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti: n. 17

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 3 (Diana Cesare, Natale Giulio, Petrella Luigi Umberto)

Astenuti: n. 1 (Ambrosone Rocco)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Testo proposta 31 del 2014:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito <u>l'abrogazione</u> dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del

presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 18-07-2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DELIBERA

- 6) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 7) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014;

- 8) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;
- 9) di stabilire per l'anno 2014 le seguenti scadenze di pagamento della TARI:
 - 1) I rata ovvero rata unica al 30/11/2014
 - **2)** II rata al 30/01/2015
 - **3)** III rata al 28/02/2015
- 10) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI

(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castel Volturno, li 01/10/2014

IL RESPONSABILE DI P.O. f.to Rag. Griffo Saverio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castel Volturno, li 01/10/2014

IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZIO FINANZIARIO f.to Griffo Saverio

Oggetto :	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI
	(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.

Letto e Sottoscritto

IL PRESIDENTE Nicola Oliva

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Concetta Bianco

Titola Onta	200000000000000000000000000000000000000				
SI ATTESTA					
Che la presente Deliberazione: E' affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-10-2014 .					
Castel Volturno 30-10-2014	Il Resp. alla Pubblicazione M. Giovanna Figliano				
ESECUTIVITÀ					
La presente deliberazione: X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D.lgs 267/2000)					
Castel Volturno <u>30-10-2014</u>	Segretario Generale				
	Dott.ssa Concetta Bianco				
i è divenuta esecutiva in data (a	rt. 134, comma 3°, del D.lgs 267/2000)				
Castel Volturno					
	Segretario Generale				
	Dott.ssa Concetta Bianco				

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO DI IGI	ENE	E URBANA		
Prospetto riassuntivo				
CG - Costi operativi di Gestione		6.613.301,32		
CC- Costi comuni	€	2.408.489,25		
CK - Costi d'uso del capitale	€	103.919,59		
Minori entrate per riduzioni	€	-		
Agevolazioni	€	-		
Contributo Comune per agevolazioni	€	-		
Totale costi	€	9.125.710,16		
Introiti da riciclo	€	40.000,00		
Quota da coprire con Tariffa	€	9.085.710,16		

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI				
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	3.008.301,32		
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	3.000.000,00		
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	605.000,00		
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	-		
Riduzioni parte variabile	€	-		
Totale	€	6.613.301,32		

COSTI FISSI				
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.		525.310,58		
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.		450.000,00		
CGG - Costi Generali di Gestione	€	1.026.634,86		
CCD - Costi Comuni Diversi	€	75.890,56		
AC - Altri Costi	€	330.653,24		
Riduzioni parte fissa	€	-		
Totale parziale		2.408.489,25		
CK - Costi d'uso del capitale	€	103.919,59		
Totale	€	2.512.408,84		

Totale fissi + variabili

€ 9.125.710,16 verificato

- Allegato "B" Comune di Castel Volturno - TARI 2014 **UTENZE DOMESTICHE Ouota Ouota fissa NUCLEO FAMILIARE** variabile Ka Kb (€/mq/anno) (€/anno) € 0,65 € 84,92 1 1 componente 0,81 1,00 € 146,07 0,94 1,72 2 2 componenti € 0,75 3 | 3 componenti € 0,82 € 178,34 1,02 2,10 € 0,88 € 214,01 2,52 4 4 componenti 1,09 € 0,88 € 258,16 1,10 3,04 5 5 componenti € 294,68 3,47 6 6 o piu` componenti € 0,85 1,06 N.B.: componenti utenze non residenti come da regolamento IUC **UTENZE NON DOMESTICHE** QUOTA QUOTA TARIFFA **FISSA VARIABILE TOTALE** Coeff. KC Euro/m² Coeff. KD Euro/m² Euro/m² Categoria 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,56 4,90 1,40 1,94 € 0,53 € € 0,41 3,63 € 0,40 1,04 1,44 2 Cinematografi e teatri 0,41 3,62 0,39 1,43 € 1,04 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4 Campeggi, distributori carburanti 0.74 6.55 1.87 2,58 0,59 5,20 1,49 2,05 5 Stabilimenti balneari € 0,57 € 6 Esposizioni, autosaloni 0.48 4.24 0.46 1.21 1,67 9,27 7 Alberghi con ristorante 1,05 € 1,01 2,65 3,66 0,92 2,32 3,20 8 Alberghi senza ristorante 8,10 € 0,88 € 9 Case di cura e riposo 1,09 9,62 € 1,04 2,75 3,80 1,43 4,97 10 Ospedali 12,60 € 1,37 3,60 11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,04 9,10 0,99 2,60 3,59 12 Banche ed istituti di credito 0,68 5,97 € 0,65 1,71 2,36 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrar 1.05 9.18 € 1.00 € 2,63 3,63 1,30 11,48 3,29 4,53 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0.77 6,76 € 0.74 1.93 2,67 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ca € € 16 Banchi di mercato beni durevoli 1,67 14,69 € 1,60 4,20 5,80 € 1,41 12,38 1,35 3,54 4,89 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, es € 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fab 0,96 8,42 0,92 2,41 3,33 3,46 4,78 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 12,10 € 1,32 20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,70 6,11 € 0,67 € 1.75 2,41 2,55 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,73 6,47 0,70 1,85 48,10 5,23 13,76 19,00 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,46 € € 23 Mense, birrerie, amburgherie 3,68 32,39 € 3,53 9,27 12,80 13,90 24 Bar, caffè, pasticceria 4,00 35,18 € 3,83 10,06 2,18 25 Supermercato 19,16 € 2,08 5,48 7,57 € 5,50 7,59 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,18 19,22 2,09 € 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6.47 56.92 6,19 16,28 22,48

2,41

8,24

1,45

21,15

72,55

12,80

€

€

2,30 €

7,89

1,39

€

28 Ipermercati di generi misti

30 Discoteche, night club

29 Banchi di mercato generi alimentari

8,35

28,65

5,05

6,05

20,76

3,66 €